



Sentenza n. 198 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatrice e redattrice: Maria Rosaria San Giorgio
decisione del 15 ottobre 2024, deposito del 13 dicembre 2024
comunicato stampa del 13 dicembre 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ric. n. 6 del 2024

parole chiave:

COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA – ENTI LOCALI –
INDENNITÀ DEI CONSIGLIERI METROPOLITANI – BORSE DI STUDIO –
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA NON MEDICA

disposizioni impugnate:

- artt. 3, commi 1 e 2, e 5, comma 47, lett. a), della [legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 9, 117, secondo comma, lettera p), e terzo comma, 120 della [Costituzione](#)
- art. 1, comma 24, della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#)
- art. 3 della [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3](#)
- art. 2-*bis* del [decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42](#), come convertito dalla [legge 26 maggio 2016, n. 89](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale – infondatezza

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, relative, da un lato, all'istituzione di un'indennità in favore dei consiglieri metropolitani (artt. 3, commi 1 e 2) e, dall'altro, alla previsione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione per l'area sanitaria «non medica» (art. 5, comma 47, lett. a).

La Corte, innanzitutto, ritiene fondate le questioni relative all'indennità.

Il giudice delle leggi ricorda il proprio orientamento consolidato che ha qualificato le norme statali che stabiliscono la gratuità delle funzioni rimesse agli amministratori degli enti locali – oggi contenute nell'art. 1, comma 24, della legge n. 56 del 2014 – quale principio fondamentale della materia concorrente «coordinamento della finanza pubblica», rilevando, al riguardo, che il «legislatore nazionale ha compiuto una “scelta di fondo” che vincola e indirizza la disciplina rimessa alla competenza legislativa concorrente delle regioni, anche ad autonomia speciale».

Ne discende che **l'intervento normativo della Regione Sardegna, nel prevedere un'indennità in favore dei consiglieri metropolitani, si è posto in contrasto con tale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.**

Il secondo gruppo di questioni ha ad oggetto l'art. 5, comma 47, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, che ha soppresso il comma 1 dell'art. 3-*bis* della legge reg. Sardegna n. 6 del 2020. Quest'ultima disposizione aveva stabilito l'impegno, per la Regione, di erogare «borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica».

Secondo il ricorrente, la soppressione di tale disposizione avrebbe determinato «un'ambiguità» della normativa di risulta, dal momento che l'abrogazione non ha colpito anche il comma 2 dello stesso art. 3-*bis*, che stabilisce le modalità di erogazione delle borse di studio e che, sul punto, richiama le previsioni nazionali di cui all'art. 8 della legge n. 401 del 2000 e all'art. 35 del d.lgs. n. 368 del 1999.

La Corte, dopo aver precisato che lo *jus superveniens* costituito dall'intervenuta adozione da parte della Regione Sardegna, nelle more del giudizio, dell'art. 5, comma 7, della legge regionale 18 settembre 2024, n. 13 – che ha reintrodotto la previsione che istituisce le borse di studio per le scuole di specializzazione dell'area sanitaria non medica ma, al contempo, ha eliminato il previgente riferimento alla normativa nazionale – non ha determinato la cessazione della materia del contendere, **ritiene tali questioni non fondate.**

In primo luogo, **la Corte rileva che il testo dell'art. 3-*bis* della legge reg. Sardegna n. 6 del 2020** – nella formulazione vigente al momento della presentazione del ricorso – **non poteva dirsi «affetto da un livello di ambiguità così serio da farne discendere la concreta inapplicabilità o, addirittura, la totale incomprendibilità»**, caratteri che avrebbero reso la previsione costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 3 Cost. e del principio di ragionevolezza.

Infatti, pur a fronte della soppressione del comma 1, permanevano comunque le previsioni sia del comma 2, che si riferiva espressamente all'erogazione delle borse di studio, sia del comma 3, che indicava la misura e gli importi previsti e che ribadiva la natura «regionale» del finanziamento, «attribuito direttamente alle università beneficiarie».

In secondo luogo, **la soppressione del comma 1 non aveva comportato neppure la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla norma statale – richiamata dal ricorrente quale parametro interposto – di cui all'art. 2-*bis* del d.l. n. 42 del 2016**, come convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, **che aveva disposto il blocco dei finanziamenti nel periodo transitorio di iniziale attivazione delle scuole di specializzazione di area non medica.**

La Corte, infatti, **nega che tale disposizione statale possa configurare un principio fondamentale idoneo a vincolare il legislatore regionale nell'ambito delle materie, di potestà legislativa concorrente, delle professioni e della tutela della salute.**

La ragione di tale conclusione sta nel fatto che, secondo la Corte, il mancato finanziamento, a livello statale, delle scuole di specializzazione di area non medica **costituisce una «regola dettata da una particolare contingenza»**, «non espressiva di alcuna “scelta di fondo” sistematicamente e coerentemente perseguita dal legislatore nazionale», la quale, dunque, non può precludere alle Regioni di intervenire a regime e con proprie risorse, nell'ambito delle competenze ad esse costituzionalmente attribuite.

Peraltro, nel caso specifico della Regione autonoma Sardegna, a sostegno della scelta compiuta viene in rilievo anche la previsione di cui all'art. 5, primo comma, lettera a), del proprio statuto di autonomia, ai sensi del quale essa, con riferimento anche alla materia

«istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi», «ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione».

Infine, **la Corte respinge anche la censura relativa alla violazione del principio di leale collaborazione ex art. 120, secondo comma, Cost.**, dovuta al fatto che, secondo il ricorrente, la Regione, nell'approvare la disposizione impugnata, sarebbe venuta meno ad un «impegno precedentemente assunto» con il Governo, avente a oggetto proprio l'eliminazione, nel testo dell'art. 3-*bis*, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 6 del 2020, di ogni riferimento alla normativa nazionale. Al riguardo, il giudice delle leggi si limita a rilevare come **il ricorrente non abbia depositato alcun atto ufficiale della Regione autonoma Sardegna dal quale avrebbe potuto ricavarsi l'«impegno» assunto**, che la Regione avrebbe mancato di rispettare.

Lorenzo Madau